

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

“OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI AL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DEI RISCHI GESTITO DALLA BANCA D'ITALIA”

Documento per la consultazione e analisi d'impatto semplificata

Il presente documento contiene la bozza del Provvedimento della Banca d'Italia che dà attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata rst@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Rilevazioni Statistiche, Divisione Centrale dei Rischi, Via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Luglio 2014

1. Premessa

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012 n. 663 - assunto a seguito del riordino della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 - all'art 2 stabilisce che partecipano alla Centrale dei rischi le banche e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999 (lett. a) nonché le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito (lett. b).

Con il presente documento, si sottopone a consultazione il testo del Provvedimento con il quale la Banca d'Italia - in applicazione del suddetto art. 2, lettera b) del decreto ministeriale - individua gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) quale categoria di soggetti tenuta a partecipare alla Centrale dei rischi .

Si fa riserva di fornire indicazioni in merito agli impatti del Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 sulla partecipazione alla Centrale dei rischi.

2. Il contesto di riferimento

La Centrale dei rischi, quale sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari e sull'andamento delle relazioni creditizie, assolve una funzione essenziale in un mercato in cui il ruolo dell'informazione nel governo del rischio di credito assume un rilievo crescente. Il perseguimento dell'obiettivo di carattere generale di rafforzare la vigilanza e assicurare affidabilità e correttezza degli operatori viene perseguito anche attraverso la possibilità per gli intermediari di consultare le informazioni di CR; d'altro canto, l'efficacia del servizio dipende in larga misura dalla capacità di intercettare una larga parte dei finanziamenti.

La proposta sottoposta a consultazione è volta ad arricchire il patrimonio informativo a disposizione degli intermediari in linea con l'evoluzione del mercato del credito ed è anche coerente con gli orientamenti emergenti in sede internazionale in materia di valutazione del merito creditizio. In particolare, i recenti indirizzi assunti dalle istituzioni dell'Unione europea, volti a promuovere politiche atte a incentivare prassi di "*responsible lending*" da parte degli intermediari e di "*responsible borrowing*" da parte dei clienti, confermano l'esigenza di un coinvolgimento di tutti gli operatori del credito.

3. *Analisi d'impatto: caratteristiche e metodologia*

L'analisi d'impatto della regolamentazione è stata condotta in forma semplificata, come previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 277 del 20 luglio 2010 recante le "Linee guida per l'analisi d'impatto della regolamentazione". Si ritiene, infatti, che la contenuta complessità degli interventi e la relativa semplicità delle analisi da compiere consentano di valutare adeguatamente gli impatti sugli intermediari interessati dalle modifiche normative.

Sul piano metodologico, si fa presente che sono state condotte tutte le fasi previste per un'AIR completa, ma con una maggiore flessibilità sul fronte dei contenuti, focalizzando l'attenzione sulle aree d'indagine a maggiore valore aggiunto. In particolare, al fine di definire le diverse opzioni regolamentari, l'analisi si è concentrata sulle caratteristiche operative degli intermediari finanziari attualmente non partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi. Ciò ha consentito di valutare l'allargamento del perimetro dei segnalanti in termini di arricchimento qualitativo e quantitativo della base dati, avendo comunque presenti le richiamate caratteristiche operative degli enti.

Ai fini della valutazione dei costi si è tenuto conto del contributo fornito da alcuni intermediari finanziari che attualmente non partecipano al servizio e delle osservazioni inviate dalle associazioni di categoria in occasione della prima consultazione sulle "*Disposizioni di vigilanza*" del gennaio 2012. All'analisi sui benefici hanno contribuito, accanto alla struttura demandata alla regolamentazione, altre unità della Banca d'Italia.

4. *Le modifiche proposte.*

Sono individuati quali partecipanti alla Centrale dei rischi, tutti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB. Viene meno sia il principio, oggi vigente, dell'esclusività o prevalenza nell'attività di "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", sia l'esonero, pure oggi previsto, degli intermediari per i quali l'attività di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento dell'attività di finanziamento.

Tuttavia, tenuto conto del limitato contributo informativo, degli oneri da sostenere e del beneficio informativo che potrebbero ricevere, gli operatori che presentino una quota segnalabile in Centrale dei rischi pari o inferiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi hanno facoltà di non partecipare alla Centrale dei rischi. La quota segnalabile è calcolata applicando al fido accordato (ovvero, all'utilizzo nel caso di fido revocato) i limiti di censimento previsti dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi. La sussistenza di tale condizione dovrà essere verificata dagli intermediari stessi sulla base degli ultimi due bilanci approvati.

Nel definire il criterio di esonero si è mirato a ottenere un equilibrio tra completezza delle informazioni raccolte e contenimento dell'onere segnaletico della rilevazione. A tal fine, avendo presenti le caratteristiche operative degli intermediari partecipanti e non, si ritiene che una "soglia" pari al 20 per cento del totale dei finanziamenti per cassa e di firma è quella che meglio risponde a questa duplice esigenza.

5. *Analisi costi benefici*

Si formulano di seguito alcune considerazioni di sintesi in merito ai costi e ai benefici connessi con la partecipazione degli intermediari ex art. 106 TUB al servizio centralizzato dei rischi. Per l'individuazione dei benefici sono state interessate anche altre unità della Banca al fine di valutare compiutamente la rilevanza delle informazioni di Centrale dei rischi per l'esercizio delle attività istituzionali.

Costi

Con riferimento agli intermediari finanziari, sono stati presi in considerazione sia i costi d'impianto sia quelli di natura ricorrente; per i primi rileva prevalentemente la predisposizione delle procedure di estrazione e di elaborazione dei dati. Sul fronte dei costi di natura ricorrente rilevano le attività connesse con la gestione nel continuo della rilevazione (costi di personale e di carattere amministrativo) nonché quelli relativi alla manutenzione delle procedure. Tali interventi rappresentano per loro natura, soprattutto per le realtà aziendali di minore dimensione, un onere non trascurabile. Va rilevato comunque che i costi possono essere mitigati nel caso gli intermediari facciano ricorso a centri di elaborazione dati esterni.

Nella fase d'individuazione delle possibili alternative regolamentari sono state prese in considerazione anche altre opzioni; in particolare è stata valutata la possibilità di prevedere un generale assoggettamento di tutti gli intermediari finanziari, senza la facoltà di chiedere alcun esonero. Quest'opzione, se da un lato avrebbe accresciuto l'efficacia del servizio di centralizzazione dei rischi, dall'altro è stata ritenuta eccessivamente onerosa per quegli intermediari con un'operatività prevalentemente non oggetto di rilevazione.

I costi incrementali a carico della Banca d'Italia appaiono nel complesso contenuti; le modifiche del perimetro dei segnalanti si tradurranno prevalentemente in compiti aggiuntivi per il personale coinvolto nell'acquisizione, nel controllo e nell'elaborazione delle segnalazioni.

Benefici

Con riferimento alle finalità di vigilanza assegnate dall'ordinamento alla Banca d'Italia, una corretta gestione del rischio di credito, tramite efficienti procedure di selezione e un costante monitoraggio degli affidati, è elemento cruciale per la stabilità degli intermediari. I servizi informativi della Centrale dei rischi sono orientati a soddisfare queste esigenze informative. Anche sul fronte della misurazione del rischio a fini prudenziali, i dati di Centrale dei rischi si rivelano importanti grazie alla completezza e all'ampia articolazione delle informazioni a disposizione.

Per gli intermediari finanziari, come richiamato in precedenza, il servizio rappresenta un'importante strumento per la valutazione del merito creditizio dei potenziali clienti e per il monitoraggio degli affidati. I partecipanti, nello svolgimento della loro attività, potranno trarre beneficio dall'ampio patrimonio informativo contenuto negli archivi di Centrale dei rischi.

6. Entrata in vigore delle disposizioni

Fino al termine del periodo transitorio di cui all'art. 10 comma 1 del d.lgs. 141/2010, i soggetti che si iscrivono nell'albo di cui all'art. 106 TUB, come modificato dal suddetto decreto, osservano le disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia con il Provvedimento del 10 agosto 1995 e la Circolare n. 139/91 (Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi, 14° aggiornamento).

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL ...

“Intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia”.

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e in particolare l'art. 108, comma 1, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale per gli intermediari finanziari in una serie di materie, tra le quali quella del contenimento del rischio.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 e in particolare l'articolo 2 lettera (b), con il quale è stabilito che la Banca d'Italia può individuare altre categorie di soggetti che, in aggiunta alle banche e alle società cessionarie di crediti, sono tenuti all'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi.

CONSIDERATO che la rilevazione dei crediti concessi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB contribuisce ad accrescere l'efficacia informativa del servizio di centralizzazione dei rischi.

RITENUTO coerente con l'obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari di cui all'art.106 TUB al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi.

RITENUTO opportuno, in relazione alla tipologia di informazioni raccolte dalla Centrale dei rischi, prevedere la possibilità di esonero dal richiamato obbligo per gli intermediari di cui all'art.106 TUB che presentano un'operatività prevalentemente non oggetto di rilevazione.

DISPONE

Articolo 1

(Altri soggetti partecipanti)

1. Sono tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

2. Hanno facoltà di non partecipare al servizio gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che presentano una quota segnalabile in Centrale dei rischi pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando all'accordato di cassa e di firma (ovvero, all'utilizzato nel caso di revoca) i limiti di censimento previsti dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e dagli stessi comunicata alla Banca d'Italia.

Articolo 2

(Entrata in vigore delle disposizioni)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi i dodici mesi di cui all'art. 10, comma 1 del d.l.vo 141/10. Da tale data è abrogato il provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 sugli obblighi di centralizzazione dei rischi.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che si iscrivono nell'albo di cui all'articolo 106 TUB, come modificato dal d.l.vo 141/10 osservano le disposizioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 di cui al comma 1.